



IV

Regione Puglia

D.D.L. N.24 DEL 26/7/1994

"Accordo di programma per realizzazione di strutture nel settore industriale - artigianale".



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, ASSETTO DEL TERRITORIO ED E.R.P.

SETTORE URBANISTICO REGIONALE

B A R I

O G G E T T O: D.D.L.: Accordo di programma per realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale.-

Più volte si è dovuto rilevare come interventi nel settore produttivo, a carattere industriale e artigianale, pur godendo di finanziamento, totale o parziale, previsto da norme regionali, statali o comunitari, non hanno potuto avere pratica attuazione o hanno incontrato notevoli difficoltà di realizzazione, per la mancanza di aree idonee rispondenti alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti nei Comuni interessati.

D'altra parte è noto come le procedure di adozione e approvazione di eventuali varianti agli strumenti urbanistici per la realizzazione degli interventi programmati, ove tali varianti risultano possibili dalla normativa vigente, risultano piuttosto lunghe e complesse.

I tempi lunghi di tali varianti, non sempre risultano compatibili con i tempi imposti dalle leggi di finanziamento per la realizzazione degli interventi.

La mancanza di aree idonee previste dagli strumenti urbanistici, ha comportato, pertanto, la revoca o la decadenza dei finanziamenti concessi, con grave danno per l'economia regionale e in modo particolare per i negativi riflessi sul piano occupazionale.

In relazione a quanto sopra il d.d.l. propone la possibilità di ricorrere allo strumento legislativo dell'accordo di programma di cui all'art.27 della legge 8 Giugno 1990, n.142, che consente tempi rapidi per l'individuazione delle aree interessate dagli interventi ammessi a finanziamento regionale, statale o comunitario e che, quindi, deve presumersi rispondano a requisiti di pubblico interesse ai fini produttivi e occupazionali.

La conclusione dell'accordo di programma, che deve essere



REGIONE PUGLIA

proposto, anche per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici, dal soggetto (pubblico o privato) interessato al Comune sede dell'intervento dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale e, qualora ratificato dal Consiglio Comunale comporta variante allo strumento urbanistico vigente.

Il d.d.l. prevede particolari condizioni per la conclusione dell'accordo di programma e precisamente:

- mancanza di aree idonee nello strumento urbanistico vigente, qualora non trattasi di ampliamento di interventi produttivi esistenti;
- intervento ammesso a finanziamento pubblico;
- livelli occupazionali non inferiori a 50 addetti da assumere per un periodo non inferiore a tre anni dall'avvio dell'attività produttiva;
- presenza di opere di urbanizzazione primaria o impegno alla relativa realizzazione;
- impegno per il mantenimento della destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 10 anni.

Bari 12/7/84

L'ASSESSORE
NICOLA FUSILLO



REGIONE PUGLIA

D.D.L.: Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale-artigianale.

ARTICOLO UNICO

- 1) Al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo a carattere industriale e artigianale, i Sindaci dei Comuni interessati possono chiedere al Presidente della G.R. la conclusione di un accordo di programma, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.27 della legge 8 Giugno 1990 n.142, per la realizzazione di complessi produttivi ammessi a finanziamento regionale, statale o comunitario e che attivino livelli occupazionali non inferiori a 50 addetti.
- 2) La sottoscrizione dell'accordo di programma, che sarà autorizzato dalla G.R., è ammissibile qualora lo strumento urbanistico vigente non prevede aree idonee con destinazione specifica per le opere da realizzare o si rende necessario per l'ampliamento di strutture esistenti in aree non destinate alle attività produttive. Le aree interessate dagli interventi previsti dall'accordo di programma dovranno essere dotate delle opere di urbanizzazione primaria; in assenza, le stesse opere dovranno essere previste a carico del soggetto proponente l'intervento.
- 3) Il soggetto proponente, con apposita convenzione da stipulare con il Comune interessato, dovrà garantire i livelli occupazionali previsti e la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore rispettivamente a 3 e 10 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmissione n. IV del 11 Aprile 1996
Consigliere permanente il 1.8.96